

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera del consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2024)

INDICE

	TITOLO I° ATTIVITA' VIETATE
	CAPO I° SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
Art. 1	Occupazioni in genere
Art. 2	Abbandono di rifiuti
Art. 3	Distribuzione e affissione di manifesti
Art. 4	Battitura tappeti e di altri oggetti
Art. 5	Giochi sul suolo pubblico
Art. 6	Transito sul suolo pubblico e manutenzione delle strade
comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private ed aratura terreni	
Art 6 Bis	Cotica erbosa: divieti
Art. 7	Esposizione e vendita
Art. 8	Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico
Art. 9	Circolazione, allevamento e vendita animali
Art.10	Panni stesi all'aperto
Art.11	Fontane pubbliche
Art. 12	Spalatura della neve
Art. 13	Orario della vuotatura dei pozzi neri, del trasporto del letame/liquame e relativo spandimento
Art. 14	Monumenti e lapidi commemorative
Art. 15	Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi
Art. 16	Precauzioni necessarie per talune attività
	CAPO II° ORDINE E QUIETE PUBBLICA
Art.17	Feste, cortei, trattenimenti
Art.18	Grida e schiamazzi
Art.19	Abuso di mezzi acustici
Art.20	Attività rumorose o moleste
Art.21	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni
Art.22	Animali molesti
Art.23	Accattonaggio
	CAPO III°
	TUTELA DEI MONUMENTI, DEI PUBBLICI E PRIVATI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO
Art.24	Tutela di monumenti ed edifici
Art.25	Zone verdi aperte al pubblico
Art.26	Tutela dei parchi e giardini pubblici
Art. 27	Norme per l'uso e la salvaguardia del Cimitero e altre aree verdi
Art. 28	Attività sottoposte ad autorizzazione
Art. 29	Modalità di rilascio delle autorizzazioni
Art. 30	Divieti generali
Art. 31	Cimitero

Art.59	Durata
Art.60	Efficacia delle concessioni e autorizzazioni
Art.61	Controlli

**TITOLO III°
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CAPO I°
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI
ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

Art.62	Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Art.63	Numerazione civica ed abitabilità
Art.64	Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili
Art.65	Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
Art.66	Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro
Art.67	Nettezza del suolo privato
Art.68	Funzionalità e decoro dei fabbricati

**CAPO II°
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI**

Art.69	Disciplina dei prezzi
Art.70	Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
Art.71	Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
Art.72	Vendita e scorta delle merci
Art.73	Orari di vendita
Art.74	Uso di contrassegni del Comune
Art.75	Uso di servizi igienici
Art.76	Trasporto carni
Art.77	Obblighi particolari dei venditori ambulanti
Art.78	Esercizio di mestieri girovaghi
Art.79	Tende per pubblici spettacoli
Art.80	Pulizia delle aree antistanti i negozi

**TITOLO IV
SANZIONI
CAPO I°**

Art.81	Sanzioni
Art.82	Pagamento in via breve

**CAPO II°
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art.83	Sospensione delle licenze
Art.84	Revoca delle licenze
Art.85	Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.86	Ufficio di Polizia Municipale
Art.87	Entrata in vigore

TITOLO I
ATTIVITA' VIETATE
CAPO I
SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1

Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.

Non rientrano nel divieto le occupazioni:

- a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
- a. con le scale e sgabelli dei negozi per pulizia delle vetrine fino alle ore 9,30.

ma si dovranno osservare ugualmente le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale limitando le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

E' vietata la sosta ai nomadi in aree non attrezzate e prive di servizi igienici.

Art. 2

Abbandono di rifiuti

E' vietato deporre, o abbandonare, sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

Lo scarico dei detriti, pietre e simili non può farsi che nella località a ciò espressamente destinate e con le cautele stabilite.

Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato.

Art. 3

Distribuzione e affissione di manifesti

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

La distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti non deve essere fatta con insistenza né contro la volontà del destinatario né compromettere la pulizia delle vie e dei monumenti; non è consentito lasciare foglietti e volantini sulle auto parcheggiate.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.

L'affissione di manifesti da parte dei privati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per la applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. E' vietata pertanto l'affissione diretta di manifesti e ogni altro materiale contenente comunicazioni di qualsiasi natura, prescindendo dall'apposito servizio comunale.

In deroga al Regolamento sopra citato, a condizione siano fatte nei luoghi predisposti dalla Amministrazione, le affissioni sono consentite e gratuite per le comunicazioni della Parrocchia, la Pro Loco, la Protezione Civile e altre Amministrazioni pubbliche .

Art. 4

Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 9. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiore a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico.

Art. 5

Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli.

Art. 6

Transito sul suolo pubblico e manutenzione delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private ed aratura terreni

a) E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

Il divieto non si applica ai mezzi comunali di manutenzione ed alle carrozzine per il trasporto di bambini e disabili.

In occasione di manifestazioni, sagre, fiere e mercati, i velocipedi, anche qualora non ne sia vietato il transito, dovranno essere condotti a mano.

b) I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi ed alle siepi. L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi lo ha apportato, altrimenti sarà fatto d'ufficio ed i costi e le sanzioni saranno addebitati a chi ha procurato il danno.

c) I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato al ripristino a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre sanzionati.

d) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.

e) Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgomberi in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza problemi e danno alle aree circostanti. I fossi a lato delle strade pubbliche devono essere mantenuti efficienti dai proprietari dei fondi confinanti e gli stessi devono provvedere alla manutenzione dei ponticelli in tubo di accesso ai fondi. In caso di trascuratezza o inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando le sanzioni per la violazione accertata.

f) Chi ottura tombini, fossi, scarichi e chi danneggia le reti idriche è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di 3 giorni dalla rilevazione del problema. Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

g) Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi e gli arbusti in modo da non restringere e/o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impedendo la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti rendano scivolosa o pericolosa la strada.

Tali operazioni vanno eseguite dal proprietario, altrimenti provvederà l'Amministrazione addebitando i costi di tali lavori.

Art. 6 bis

Cotica Erbosa : divieto di danneggiamento

E' vietato estirpare, tagliare e comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive anche con la circolazione di mezzi, nonché la raccolta ai fini della commercializzazione ai sensi dell'art 9 della L.R. 10/2008.

Art. 7

Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata.

Art. 8

Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Art. 9

Circolazione, allevamento e vendita di animali

1)E' vietato far circolare all'interno del centro abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e di lasciar vagare cani, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile.

E' comunque consentito il passaggio delle greggi a condizione del rispetto della pulizia della strada e previo preavviso per eventuale autorizzazione di percorso alternativo a quello urbano.

2)E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

3)All'interno delle zone urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli o volatili purchè in numero limitato all'uso familiare (non più di n. 12 capi adulti complessivi) e purchè a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt. 10.

4)E' possibile detenere cani in localita' esterne al centro abitato su terreni in assenza di abitazione purchè sia garantita la sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

E' vietato l'allevamento di cani, senza le prescritte autorizzazioni.

5)L'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone di P.R.G. residenziali deve rispettare le direttive del Regolamento Locale di Igiene tipo – Cap. 10 – punto 3.10.6.

Art. 10

Panni stesi all'aperto

E' vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili in prossimita' di vie e di piazze pubbliche.

Art. 11

Fontane pubbliche

E' vietato bagnarsi nelle pubbliche fontane.

E' vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo .

Art. 12

Spalatura della neve

Quando sia caduta la neve gli occupanti o i proprietari degli stabili non occupati, dovranno provvedere a loro spese che sia al piu' presto spalata per uno spazio, antistante l'immobile, pari alla larghezza del marciapiede e non inferiore a due metri nel caso che il marciapiede sia maggiore.

In mancanza di marciapiede la spalatura dovrà essere fatta per la larghezza di mt. 1 e per la lunghezza dello stabile.

In caso di inadempimento il Comune potrà provvedere alla spalatura a spese degli occupanti.

Dai tetti, dalle sommità di qualsiasi edificio, dai terrazzini in aggetto sulle facciate delle case e dai davanzali delle finestre la neve dovrà essere tolta prima o durante il servizio di spalatura adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestia ai passanti.

Art. 13

Orario della vuotatura dei pozzi neri, del trasporto del letame/liquame e relativo spandimento

1)La vuotatura dei pozzi neri potrà avvenire solo prima delle h. 8.00 di mattina e la sera dopo le h. 18.00 in estate e dopo le h. 16.00 in inverno.

Sara' possibile la vuotatura dei pozzi neri in deroga agli orari indicati nel comma precedente, nei casi di emergenza.

2)Il trasporto e lo spandimento del letame e delle deiezioni liquide degli insediamenti animali esistenti su questo territorio , devono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari :

-dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le 07,00 e non prima delle 20,00 ;

-dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le 09,00 e non prima delle 17,00 ;

-sono vietati nelle giornate di SABATO e DOMENICA ;

-deve essere effettuato l'interramento entro 24 ore dallo spandimento ;

-è vietato l'accumulo di letame sui terreni .

3)Gli smaltimenti del contenuto dei pozzi neri e lo spandimento del letame e del liquame dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti .

4)Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è opportuno, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori.

I veicoli carichi di letame devono essere provvisti di appositi ripari e coperture atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via.

I liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, ovvero non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle leggi/normative/regolamenti vigenti, se non provvede con solerzia alla pulizia.

Art. 14

Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Art. 15

Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

E' vietato trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti.

Art. 16

Precauzioni necessarie per talune attività

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

CAPO II

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 17

Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Art. 18

Grida e schiamazzi

E' vietato emettere schiamazzi e grida eccessivamente insistenti e rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Art. 19

Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo, dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra anche oltre le ore 24 purchè garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale.

Art. 20

Attività rumorose o moleste

E' vietato, nel centro abitato, esercitare arti, mestieri, professioni o attività produttive o di altro genere rumorose o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano nei locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Per la determinazione dei limiti massimi di livello sonoro equivalente ammessi si fa riferimento a tutto quanto disposto dal Regolamento Comunale di Igiene e dalla A.S.L. di competenza.

Art. 21

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati ed anche d'ufficio.

Art. 22

Animali molesti

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, nei negozi, nei magazzini, nei cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.

Art. 23

Accattonaggio

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

CAPO III

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art. 24

Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

E' vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 25

Zone verdi aperte al pubblico

E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone verdi aperte al pubblico in orari diversi da quelli consentiti in apposito provvedimento e indicati agli ingressi.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone accedere in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Art. 26

Tutela dei parchi , giardini pubblici, aiuole

Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole è vietato:

a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;

b) arrampicarsi sugli alberi e sui lampioni, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantarvi chiodi, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;

c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le catene, i portarifiuti, le fontanelle e qualunque altra installazione;

d) gettare oggetti e rifiuti di qualsiasi natura nel Fiume Po , il divieto non si applica nel caso di conferimento generi alimentari agli animali acquatici.

e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, ciclomotori, biciclette, automobili ed altri mezzi meccanici di locomozione, carri, cavalli od altri animali. E' fatta eccezione per i mezzi di trasporto dei bambini o di invalidi;

f) lasciar vagare o condurre cani, cavalli ed altri animali

Art. 27

Norme per l'uso e la salvaguardia del Cimitero e altre aree verdi

Le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano ai parchi ed aree verdi ad uso pubblico.

Art. 28

Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- a. installazione di attrezzature fisse al suolo;
- b. organizzazione di gare sportive;
- c. attività ricreative pubbliche e private (per es. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.).

Art. 29

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non inferiore a 15 giorni da quello d'inizio.

Art. 30

Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

1. l'uso delle biciclette;
2. il gioco della palla, del pallone e altri giochi che prevedono il lancio di oggetti;
3. la conduzione di cani e altri animali anche al guinzaglio;
4. alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico;
5. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere. Utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24.00;
6. lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
7. imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
8. scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde;
9. soddisfare alle proprie necessità fisiologiche all'interno delle aree adibite a verde;
10. accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
11. anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde oltre gli orari stabiliti;
12. porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico e sulle aiole;
13. calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
14. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
15. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde, ivi compresi i laghetti;
16. gettare nelle fontane oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
17. ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
18. svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore Attività Economiche;
19. installare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto;
20. circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi;
21. trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o di invalidi;
22. Dai divieti di cui ai due punti precedenti sono esclusi i veicoli in uso delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
23. è vietato usare sui manti erbosi pattini a rotelle, nel cortile e sui vialetti di attraversamento, ove presenti;

24. raccolta di semi, frutti, infiorescenze.

25. Danneggiare le opere idrauliche, le rive del fiume Po , dello scolmatore e delle roggie.

Art. 31 Cimitero

Il cimitero e' luogo pubblico destinato alla conservazione dei resti mortali delle persone e al culto dei defunti.

Ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo e' vietato.

E' vietato:

- accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi,
- introdurre animali,
- accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone impedite e di quelle dei bambini,
- occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto,
- tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignita' del luogo,
- l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe
- appropriarsi, anche temporaneamente, di arredi per tombe, vasi e fiori appartenenti ad altri.

CAPO IV DECENZA E MORALE

Art. 32

Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato sputare e soddisfare le proprie necessità fisiologiche, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

CAPO V TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 33

Disciplina del fumo

E' vietato fumare:

- a. nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambulatorio medico, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
- b. nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse da ballo, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico;
- c. in tutti i locali, a qualunque titolo utilizzati, dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti – in entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico.

Il conduttore di uno dei locali indicati al precedente comma lett. b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto del precedente comma ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare e' autorizzata dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

Art. 34

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

L'accensione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 551 del 21.12.1999.

Art. 35

Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Art. 36

Materiali esplosivi

Qualsiasi materiale esplosivo ancorché regolarmente venduto a persone adulte non potrà essere fatto esplodere in aree abitate.

E' proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

Art. 37

Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme.

Art. 38

Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

L'uso dei barbecue e' consentito solo all'interno di proprietà private quando le esalazioni non costituiscono disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Art. 39

Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Art. 40

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Art. 41

Nettezza del suolo pubblico

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

La spazzatura e i rifiuti solidi urbani in genere dovranno essere raccolti in appositi sacchetti impermeabili e ben chiusi, indi depositati negli appositi cassonetti.

E' vietato:

- a. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;
- b. ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;

- c. smaltire rifiuti pericolosi e tossico nocivi al di fuori delle norme di cui al D.LGS. N°22/97;
- d. il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- e. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi, pezzi di carta o simili) escrementi di animali, spargimento di olio o simili; le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini della carta straccia; i mozziconi dovranno essere spenti e depositati nei portarifiuti.
- f. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati per la raccolta differenziata di rifiuti;
- h. depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- i. il conferimento dei rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio comunale;
- l. depositare i rifiuti domestici nei cestini dei rifiuti posti lungo le vie.

m. prima di gettare le ceneri o le braci nel cassonetto è assolutamente necessario verificare che queste siano completamente spente. L'incendio di rifiuti e dei loro contenitori rappresenta un reato.

E' fatto obbligo adeguarsi al servizio di raccolta differenziata. Il conferimento deve avvenire depositando le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati sempre in maniera distinta, negli appositi contenitori che recano chiaramente la scritta esterna relativa al materiale da conferire, avendo cura - se necessario - di ridurre i volumi sminuzzando i materiali.

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche se nel compiere un qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Le trasgressioni al presente articolo saranno punite con le seguenti sanzioni:

- Trasgressioni agli obblighi e ai divieti di cui al comma a): sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 620 e obbligo a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. La sanzione si riduce nel caso di rifiuti non pericolosi o non ingombranti da Euro 26 a Euro 155 (ai sensi del D.Lgs. 22/97) ;
- Trasgressione agli obblighi e ai divieti di cui ai commi b) c) d) e) f) g): sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26 a Euro 155;
- Trasgressione agli obblighi e ai divieti di cui ai commi h) i) l) m): sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 52 a Euro 310.

Art. 42

Tutela degli animali

E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto assoluto divieto di addestrare animali, per guardia o per altri scopi, ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere lunghezza inferiore a metri 5 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un punto sollevato da terra (che non sia un palo) onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena, e di poter sempre raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua. La catena può avere una lunghezza minima di metri 3 se fissata nella parte terminale, tramite anello o carrucola, ad una fune di scorrimento lunga almeno metri 4.

E' fatto assoluto divieto di tenere cani sui balconi.

E' vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell'aria non adatto al trasporto di animali.

E' vietato detenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali.

E' vietato detenere in continuità cani di grossa taglia in appartamenti di piccole dimensioni o in condizione di sovraffollamento.

Art. 43

Cani

Sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere.

La stessa cautela è prescritta nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico.

Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l'accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico, in cui i cani possano vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario.

I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico hanno l'obbligo di impedire che l'animale sporchi, con escrementi e liquami organici i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni e ai garages, gli spazi prospicienti i negozi, gli spazi dei mercati di quartiere e le loro adiacenze, nonché gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini. E' inoltre proibito l'accesso dei cani ai parchi di giochi per bambini.

Qualora l'animale imbrattasse gli spazi di cui al precedente comma, è fatto obbligo al proprietario o al conduttore del cane di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla completa pulizia.

Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico debbono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia.

Art. 44

Requisizione dei cani

I cani vaganti liberamente saranno requisiti e condotti allo stabulario.

Art. 45

Divieto di intralciare la requisizione dei cani

E' vietato impedire ed intralciare in qualsiasi modo agli accalappiatori di cani, l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 46

Animali pericolosi

E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici o domestici, comunque pericolosi, ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

CAPO VI CIRCOLAZIONE

Art. 47

Circolazione

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

E' vietato:

- a. il transito agli autobus adibiti a servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati,
- b. abbandonare anche temporaneamente il veicolo col motore acceso,
- c. mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo,
- d. disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo,
- e. l'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione,
- f. la conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini,
- g. lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2^a comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996),
- h. abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato,
- i) mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose,
- j) intralciare i percorsi pedonali con qualsiasi tipo di veicolo incluse biciclette, motocicli, carrozzelle per

portatori di handicap, passeggini, ecc..

k) circolare con veicoli a motore sopra gli argini di difesa, ed in generale su tutte le opere idrauliche.

Ai sensi del disposto dell'art. 155, comma 4 del C.d.S. e dell'art. 350, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallato e non può superare la durata massima di 3 minuti e in ogni caso non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

CAPO VII USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art. 48

Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone.

TITOLO II ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI CAPO I CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI (LICENZE E PERMESSI)

Art. 49

Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgere.

Art. 50

Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale motivato, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.

Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.

Art. 51

Manomissione del suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita.

Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta.

In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza.

Art. 52

Striscioni e stendardi

La posa di striscioni, stendardi, bandiere su aree pubbliche deve essere autorizzata e la loro rimozione

dovra' avvenire a cura e spese della persona autorizzata a manifestazione avvenuta.

Art. 53

Addobbi e luminarie natalizie

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovra' essere comunque autorizzata dall'autorita' comunale.

CAPO II

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art. 54

Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o , ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Art. 55

Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 56

Procedura di rilascio

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

Art. 57

Limitazioni

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Lo svolgimento di fiere nonché ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico ed a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 58

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona.

E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi

predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

Art. 59

Durata

Le concessioni/autorizzazioni hanno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto.

Art. 60

Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Esse sono strettamente personali e vanno utilizzate dalla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Art. 61

Controlli

I funzionari e gli agenti del Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

I suddetti funzionari ed agenti, nel caso incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore .

TITOLO III

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 62

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia, dell'abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 63

Numerazione civica ed abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 64

Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anche l'osservanza dei regolamenti comunali ed impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri.

Art. 65

Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 66

Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Chiunque in proprio o per conto altrui impenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 67

Nettezza del suolo privato

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza urbana dei luoghi stessi.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione.

Le recinzioni, le piantagioni e le siepi di proprietà privata prospiciente gli spazi pubblici devono essere realizzate e curate adeguatamente in modo da non ostacolare o ridurre la sicurezza della circolazione e il transito dei pedoni. Le aree pubbliche interessate dal verde privato devono essere mantenute sgombre da foglie, rami e sfalci.

E' vietato il deposito permanente di rimorchi, roulotte, caravan, camper e di qualsiasi autoveicolo non autorizzato alla circolazione in superfici, anche private, lontano dalle abitazioni.

Art. 68

Funzionalità e decoro dei fabbricati

I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini a tal fine e' fatto obbligo di curare le buone condizioni di conservazione e funzionalità di cornicioni, grondaie, infissi ed intonaci.

In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa e' quindi fatto obbligo ai proprietari di ripristinare le tinteggiature degli intonaci e degli infissi che necessitano d'intervento.

Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà darne preventiva comunicazione all'Ufficio tecnico Comunale .

E' altresì fatto obbligo ai proprietari di limitare per ogni fabbricato il numero delle antenne e delle parabole fino ad un massimo consentito di 2. Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

E' vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano pregiudizievoli per il pubblico decoro.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 69

Disciplina dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Ristoranti e pizzerie dovranno indicare all'ingresso dell'esercizio servizi e merci offerti con l'indicazione dei relativi prezzi.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero

servizio (supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

Art. 70

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Coloro che esercitano nel territorio Comunale rivendite a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento d'Igiene, debbono attenersi alla seguenti prescrizioni:

- Usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati nonché tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore;
- Non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima.

Tutti i generi alimentari venduti sfusi o al taglio debbono essere pesati al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in quest'ultimo caso l'impiego di carta o di altro materiale non deve incidere sul quantitativo dei generi che devono essere assolutamente venduti a peso netto.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 71

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco o contenitore il peso o la misura della merce che esso contiene, la quantità, il nome commerciale, il prezzo, la scadenza.

Art. 72

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 73

Orari di vendita

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio, nei limiti fissati dall'ordinanza sindacale.

Art. 74

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Art. 75

Uso di servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

Art. 76

Trasporto carni

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 77

Obblighi particolari dei venditori ambulanti

Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

1. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica;
2. non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
3. non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata.

Il permesso del Comune, ove necessario, dovrà essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti della polizia Municipale o della forza pubblica.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato importunare i passanti con l'offerta insistente di merci e servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' altresì vietato esercitare il commercio fuori dai luoghi assegnati di volta in volta o per norma di regolamento.

Art. 78

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

Art. 79

Tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 80

Pulizia delle aree antistanti i negozi

Le aree antistanti i negozi così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

TITOLO IV S A N Z I O N I C A P O I

Art. 81

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento comunale salve le diverse maggiori pene previste dal Codice Penale e in mancanza di una diversa sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, comportano ai sensi dell'art. 10 – comma 3 della Legge 689/1991 l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte:

Art. 3 "Distribuzione e affissione di manifesti" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*

Art. 4 "Battitura di tappeti ed altri oggetti" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*

Art. 5 "Giochi sul suolo pubblico" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*

Art. 6 "Transito sul suolo pubblico e manutenzione delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private ed aratura terreni" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*

Art 6 Bis " Cortica erbosa: divieto di danneggiamento"- Sanzione Amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto.

Art. 7 "Esposizione e vendita"

Comma 1 - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400*

Art. 8 "Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico" *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*

Art. 9 "Circolazione, allevamento e vendita di animali"- *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*

Art. 10 "Panni stesi all'aperto" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*

Art. 11 "Fontane pubbliche" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*

Art. 12 "Spalatura della neve" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Art. 13 "Orario della vuotatura dei pozzi neri, del trasporto del letame/liquame e relativo spandimento"
Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400

Art. 14 "Monumenti e lapidi commemorative" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Art. 15 "Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.100 a €. 400*

Art. 16 "Precauzioni necessarie per talune attività" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Art. 18 "Grida e schiamazzi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 19 "Abuso di mezzi acustici" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 22 Animali molesti" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 24 "Tutela di monumenti ed edifici" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Art. 25 "Zone verdi aperte al pubblico" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 26 "Tutela dei parchi e giardini pubblici"

lett. a) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. b) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. c) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. d) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. e) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. f) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 28 "Attività sottoposte ad autorizzazione"

lett. a) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. b) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

lett. c) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 30 "Divieti generali"

Punto 1) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Punto 2) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.50 a €.200*

Punto 3) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €.200*

Punto 4) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €.200*

Punto 5) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.50 a €.200*

Punto 6) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Punto 7) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.50 a €.200*

Punto 8) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.50 a €.200*

Punto 9) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.50 a €.200*

Punto 10) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 11) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 12) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 13) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 14) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Punto 15) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.100 a €. 400*

Punto 16) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Punto 17) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 18) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Punto 19) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €.25 a €. 100*

Punto 20) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 400*

Punto 21) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Punto 22) *Sanzione amministrativa pecuniaria da €.25 a €. 100*

Punto 23) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Art. 31 "Cimitero" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 32 "Atti contrari alla decenza e alla morale"

Comma 1 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Comma 2 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 36 "Materiali esplosivi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 100 a €400*

Art. 38 "Accensione fuochi" –

Comma 2 - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 39 "Lancio di pietre e di altri oggetti" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €200*

Art. 40 "Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 25 a €. 100*

Art. 42 "Tutela degli animali" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Art. 43 "Cani" –

Comma 1 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Comma 2 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Comma 3 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Comma 6 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

Comma 7 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 200*

- Art. 45 "Divieto di intralciare la requisizione dei cani" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 46 "Animali pericolosi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400*
- Art. 47 "Circolazione"
- Comma 2 – lett. c) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Comma 2 – lett. d) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Comma 2 – lett. l) *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Art. 48 "Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Art. 50 "Occupazione precaria di aree e spazi pubblici" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400*
- Art. 51 "Manomissione del suolo pubblico" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800*
- Art. 52 "Striscioni e standardi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Art. 53 "Addobbi e luminarie natalizie" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 64 "Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili"
- Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Art. 65 "Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi"
- Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 67 "Nettezza del suolo privato" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 68 "Funzionalità e decoro dei fabbricati"
- Comma 1 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800*
- Comma 2 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800*
- Comma 3 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Comma 4 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Comma 5 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Comma 6 *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100*
- Art. 75 "Uso dei servizi igienici" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 76 "Trasporto carni" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 77 "Obblighi particolari dei venditori ambulanti" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400*
- Art. 78 "Esercizio di mestieri girovaghi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Art. 79 "Tende per pubblici spettacoli" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400*
- Art. 80 "Pulizia delle aree antistanti i negozi" - *Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 50 a € 200*
- Le sanzioni pecuniarie alle violazioni dei seguenti articoli sono stabilite dalla legge salve le diverse e maggiori pene previste dal codice penale:
- Art. 1 "Occupazioni in genere"
- Art. 2 "Abbandono di rifiuti"
- Art. 17 "Feste, cortei, trattenimenti"
- Art. 20 "Attività rumorose o moleste"
- Art. 21 "Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni"
- Art. 23 "Accattonaggio"
- Art. 33 "Disciplina del fumo"
- Art. 34 "Esercizio e manutenzione degli impianti termici"
- Art. 35 "Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l."
- Art. 37 "Divieto di esercitare industrie pericolose"
- Art. 47 "Circolazione" Comma 2 – lettere a), b), e), f), g), h), i), m).
- Art. 66 "Segnalazione di pericolo"
- Art. 69 "Disciplina dei prezzi"
- Art. 70 "Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri"
- Art. 71 "Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi"
- Art. 72 "Vendita e scorta delle merci"
- Art. 73 "Orari di vendita"
- Art. 74 "Uso di contrassegni del Comune"

Art. 82

Pagamento in via breve

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze sindacali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del vigente *Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali*, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 83

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi un cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 84

Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadeguati per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizione di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

Art. 85

Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia omesso adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando la inadempienza del contravventore, l'autorità comunale può provvedere d'ufficio, nei modi più convenienti, a spese e rischio del medesimo, da ricuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termine di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 86

Ufficio di Polizia Municipale

Per l'osservanza del presente Regolamento e per tutti i provvedimenti relativi al medesimo, è incaricato l'Ufficio di Polizia Municipale.

Gli agenti del Comune, per l'esercizio delle loro funzioni, avranno libero accesso negli atrii e nelle scale degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei magazzini, nelle officine, negli stabilimenti ed in genere nei locali pubblici o sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale. Si uniformeranno inoltre al disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Art. 87

Entrata in vigore

Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana vigente fino alla data di approvazione delle presenti norme.